

Codice A1604A

D.D. 2 ottobre 2019, n. 481

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell'area di salvaguardia del pozzo potabile denominato "Cartiere" - codice univoco TO-P-03822 - ubicato nel Comune di Caselle Torinese (TO) e gestito dalla Società Metropolitana Acque Torino S.p.A..

L'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "Torinese", d'intesa con la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (di seguito S.M.A.T. S.p.A.) – ente gestore del servizio acquedottistico per il territorio comunale di Caselle Torinese (TO) e committente dello studio per la ridefinizione dell'area di salvaguardia – con nota in data 13 giugno 2019, ha trasmesso la Determinazione del Direttore Generale n. 134/2018 del 14 giugno 2018 con la documentazione a supporto della proposta di definizione dell'area di salvaguardia del pozzo potabile denominato "Cartiere" – codice univoco TO-P-03822, ubicato nella particella catastale n. 288 del foglio di mappa n. 36, censito al C.T. del medesimo Comune di Caselle Torinese.

Precedentemente, l'Ente di Governo dell'Ambito n. 3, nel merito dell'istruttoria preliminare condotta dai propri uffici, aveva richiesto al Proponente (S.M.A.T. S.p.A.) di fornire alcune integrazioni alla documentazione inizialmente trasmessa; la S.M.A.T. S.p.A., con nota in data 22 gennaio 2018 – prot. n. 4919, ha integrato la documentazione facendo pervenire quanto richiesto.

Il pozzo in esame è ubicato ad Ovest del concentrico comunale di Caselle Torinese, verso la regione fluviale del torrente Stura di Lanzo, in prossimità di un orlo di scarpata di terrazzo fluviale che delimita un'ansa riattivabile per piene gravose da parte del corso d'acqua; il pozzo e gli impianti annessi vengono a trovarsi, pertanto, nella Fascia C - di esondazione per piena catastrofica - del Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.).

Il pozzo, profondo 175,00 metri dal piano-campagna, filtra i depositi della serie delle Alternanze Villafranchiane del plio-pleistocene tra -60,00 e -66,00 metri, tra -100,00 e -106,00 metri, tra -130,00 e -142,00 metri e tra -151,00 e -157,00 metri; è provvisto di cementazione continua dal piano-campagna fino alla profondità di 55 metri circa e, pertanto, la falda superficiale è completamente isolata. Nell'intorno della captazione la base del primo acquifero è individuata a circa 45-50 metri di profondità e, quindi, la stessa risulta conforme ai disposti della legge regionale 30.04.1996, n. 22, così come modificata dalla legge regionale 7.04.2003, n. 6, poiché filtra esclusivamente al di sotto della base dell'acquifero superficiale – approvata con D.G.R. n. 34-11524 del 3.06.2009, successivamente modificata dalla determinazione n. 900 del 3.12.2012.

Il pozzo si pone, come quadro generale, all'interno di un'ampia area a vocazione agricola; tuttavia la presenza di zone interessate da pratiche agronomiche e di una strada bianca poderale all'interno dell'area di salvaguardia proposta è compatibile con quanto previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R del 2006, purché vengano messe in atto le opportune misure per la loro messa in sicurezza, non cambino le destinazioni d'uso o siano oggetto di trasformazioni che aumentino il livello di rischio per la risorsa.

La proposta di definizione – individuata con il metodo cronologico previsto dal regolamento regionale 15/R/2006 e calcolata attraverso l'applicazione del codice di calcolo semi-analitico *WHPA* – è stata determinata considerando, per la simulazione modellistica, la portata massima di esercizio del pozzo – pari a 20 l/s – ovvero il volume d'acqua prelevato derivante da un pompaggio continuo per 24 ore e sulla base delle risultanze di uno studio idrogeologico che ha evidenziato un basso grado di vulnerabilità intrinseca dell'acquifero captato.

In mancanza della ricostruzione piezometrica dell'acquifero profondo captato dal pozzo, l'area di salvaguardia è stata dimensionata come previsto al punto 2.4.1 dell'Allegato A del regolamento regionale 15/R/2006 e ss.mm.ii.; tale area è stata pertanto delimitata, in via cautelativa, orientandola lungo la direzione di deflusso della falda superficiale, utilizzando un valore del gradiente idraulico

pari a 10^{-4} e considerando l'involuppo delle isocrone delle fasce di rispetto ristretta e allargata calcolate con un range angolare complessivo di 30° .

L'area di salvaguardia che ne è risultata ha le seguenti caratteristiche dimensionali:

zona di tutela assoluta, di forma circolare e raggio pari a 10 metri;

zona di rispetto ristretta, di forma sub-circolare, dimensionata sulla base dell'isocrona a 60 giorni e rappresentata dalla poligonale che involuppa le zone di rispetto ristrette applicando un range angolare complessivo di 30° ;

zona di rispetto allargata, di forma sub-circolare, dimensionata sulla base dell'isocrona a 180 giorni e rappresentata dalla poligonale che involuppa le zone di rispetto allargate applicando un range angolare complessivo di 30° .

Nell'area di salvaguardia individuata non sono stati identificati centri di pericolo significativi, tranne un'unica strada bianca podereale che, tuttavia, non determina sostanziali elementi di criticità nei confronti del rischio di inquinamento delle acque sotterranee e per la quale non si ritiene di dover porre in essere misure di salvaguardia della risorsa idrica differenti dallo stato di fatto; è invece necessaria la presentazione del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari per la presenza di prati-pascoli irrigui nei terreni a destinazione agricola ricadenti all'interno della stessa area.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nella planimetria "*Elaborato n. B1 – Comune di Caselle Torinese (Città Metropolitana di Torino) – Studio per l'individuazione delle aree di salvaguardia delle captazioni idropotabili ai sensi del regolamento della Regione Piemonte 11.12.2006 n. 15/R recante: "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano" – Pozzo Cartiere – Planimetria dell'area di salvaguardia – scala 1:10.000 – 1:2.000*", agli atti con la documentazione trasmessa.

L'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "*Torinese*", con nota in data 27 marzo 2017, ha trasmesso al Comune di Caselle Torinese (TO), all'Azienda Sanitaria Locale TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea – Dipartimento di Prevenzione – S.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione ed all'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest, la documentazione tecnica relativa alla proposta di definizione dell'area di salvaguardia del pozzo potabile "*Cartiere*" - codice univoco TO-P-03822 – di proprietà della S.M.A.T S.p.A. – al fine di ottenere i pareri di competenza secondo quanto previsto dall'Allegato D del regolamento regionale 15/R/2006.

Il Comune di Caselle Torinese (TO), visionata la documentazione trasmessagli, non ha fatto pervenire osservazioni in merito alla definizione proposta.

L'Azienda Sanitaria Locale TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea – Dipartimento di Prevenzione – S.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione – sede di Ciriè, valutata la documentazione tecnica allegata all'istanza ed effettuati gli opportuni accertamenti, con nota in data 13 aprile 2017, ha comunicato quanto segue in merito al pozzo *Cartiere*:

in data 10 agosto 1999 - prot. n. 1340/SIAN - è stato emesso "*giudizio di qualità ed idoneità all'uso*" ai sensi del D.M. 26 marzo 1991;

l'acqua prelevata viene direttamente immessa in rete e pertanto i controlli vengono effettuati sulla stessa secondo un programma annuale di campionamento come prevede il d.lgs. 31/2001; i referti analitici sono sempre risultati conformi ai parametri di legge.

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte – Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest – esaminata la documentazione tecnica e gli elaborati allegati all'istanza, con nota in data 24 aprile 2017, ha considerato adeguata e conforme ai criteri generali di cui al regolamento regionale 15/R/2006 la proposta di definizione presentata, condividendo

l'individuazione e la valutazione dei centri di rischio effettuata dal Proponente nonché la necessità di presentare il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari per la presenza di prati-pascoli irrigui nei terreni a destinazione agricola ricadenti all'interno della stessa area.

Nella medesima nota, la stessa ARPA, ha tuttavia segnalato alcune osservazioni, evidenziando quanto segue:

deve essere verificato che i tratti esistenti di viabilità che interessano l'area di salvaguardia siano dotati di sistemi di raccolta delle acque di dilavamento o di sversamenti accidentali che ne impediscano la dispersione nel sottosuolo; dovrà essere inoltre assicurata la loro costante manutenzione da parte dell'Ente responsabile della gestione delle infrastrutture stessa; dovranno inoltre essere realizzate adeguate opere di protezione, ove mancanti, dei manufatti di captazione dalle acque di ruscellamento e sarà necessario prevedere il controllo della vegetazione infestante;

le attività agricole svolte all'interno dell'area di salvaguardia dovranno essere effettuate sulla base di uno specifico Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari, da predisporre in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R del 2006, che dovrà essere sottoscritto da chi detiene il titolo d'uso dei terreni agricoli sottoposti a salvaguardia e presentato, sotto forma di comunicazione, alla Città Metropolitana di Torino; qualora non venga concordato un Piano non si potranno utilizzare fertilizzanti e prodotti fitosanitari;

garantire che la zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa, adeguatamente protetta da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e, se possibile, recintata al fine di garantire l'integrità delle relative opere; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore ed alle autorità di controllo;

nell'area di salvaguardia individuata non devono essere previsti sistemi di dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche direttamente in pozzi perdenti;

per quanto riguarda la realizzazione di nuovi interventi edificatori, di nuova viabilità o di modifiche di tracciato della viabilità esistente, si dovrà fare riferimento alle indicazioni ed alle prescrizioni dettate dalla normativa vigente;

dovrà essere vietato l'insediamento dei centri di pericolo di cui all'articolo 6 del regolamento 15/R/2006 all'interno dell'area di salvaguardia così come ridefinita.

In conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R del 2006 la documentazione presentata comprende anche la Proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari, che sarà utilizzata per la gestione delle pratiche agronomiche di concimazione e diserbo nonché di lotta fitosanitaria nelle aree destinate a uso agricolo ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia; tale Proposta contiene le conclusioni degli studi pedologici riguardanti i suoli che ricadono nella zona di rispetto ristretta ed allargata del pozzo *Cartiere*, che sono ascrivibili alla Classe 3 poiché caratterizzati da una vulnerabilità intrinseca dell'acquifero bassa e da una capacità protettiva dei suoli bassa-moderatamente bassa. Per i terreni appartenenti alla Classe 3 è prevedibile una moderata suscettibilità di contaminazione della risorsa idrica e, conseguentemente, gli interventi agronomici sulle aree verdi avranno moderate limitazioni.

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 28, in data 11 luglio 2019.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione è conforme ai criteri generali di cui al regolamento regionale 11 dicembre

2006, n. 15/R recante “*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*”.

Atteso che l’area di salvaguardia proposta è stata dimensionata attraverso l’utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Accertato che il pozzo potabile denominato *Cartiere* – codice univoco TO-P-03822 – ubicato nel Comune di Caselle Torinese (TO) e gestito dalla S.M.A.T. S.p.A., è stato inserito nel Programma di adeguamento delle captazioni esistenti ai sensi della lettera b), comma 1 dell’articolo 9 del regolamento 15/R del 2006, approvato con deliberazione n. 408 dell’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale n. 3 “*Torinese*”, in data 2 dicembre 2010.

Ritenuto che la proposta di definizione dell’area di salvaguardia può essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull’aspetto igienico della captazione, nonché siano posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell’ARPA e dell’ASL competenti, e in particolare che:

si provveda alla sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta del pozzo, così come previsto dall’articolo 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa, adeguatamente protetta da possibili infiltrazioni d’acqua dalla superficie e, se possibile, recintata al fine di garantire l’integrità delle relative opere;

si effettuino interventi di pulizia periodica delle opere di presa, di manutenzione degli edifici di presa ed il controllo della vegetazione infestante nei pressi dei manufatti;

la presenza di zone interessate da pratiche agronomiche e di una strada bianca poderale all’interno dell’area di salvaguardia proposta è compatibile con quanto previsto dall’articolo 6 del regolamento regionale 15/R del 2006, purché vengano messe in atto le opportune misure per la loro messa in sicurezza, non cambino le destinazioni d’uso o siano oggetto di trasformazioni che aumentino il livello di rischio per la risorsa;

si provveda alla verifica degli eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all’interno dell’area di salvaguardia così come ridefinita al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa – laddove sia impossibile prevederne l’allontanamento;

l’eventuale impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nella conduzione delle attività agricole sia effettuato in conformità alle indicazioni di cui alla Proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari allegata all’istanza di definizione dell’area di salvaguardia medesima, che dovrà essere sottoscritta dai conduttori delle particelle agricole ricadenti all’interno dell’area.

Vista la documentazione presentata, redatta in conformità a quanto previsto nell’Allegato B del regolamento regionale 15/R del 2006 e comprendente la Proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari relativa alle particelle catastali ricadenti all’interno dell’area di salvaguardia, che dovrà essere sottoscritta dai conduttori delle particelle a destinazione agricola e che dovrà altresì essere inviata, sotto forma di comunicazione, alla Città Metropolitana di Torino, da tutti coloro che detengono i titoli d’uso delle particelle interessate;

dato atto che in assenza di una formale comunicazione alla Città Metropolitana di Torino del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari, in applicazione del principio di precauzionalità, resta vietato lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari;

ritenuto che le attività agricole insistenti sull'area di salvaguardia potranno essere condotte in conformità alle disposizioni di legge secondo le previsioni del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari sopra richiamato;

vista la nota dell'Azienda Sanitaria Locale TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea – Dipartimento di Prevenzione – S.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione – sede di Ciriè – in data 13 aprile 2017 – prot. n. 34482;

vista la nota dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest, in data 24 aprile 2017 – prot. n. 35595;

vista la Determinazione del Direttore Generale dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 – “*Torinese*” n. 134/2018, in data 14 giugno 2018, di approvazione e presa d'atto della proposta di definizione presentata;

vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 – “*Torinese*”, in data 13 giugno 2019 – prot. n. 0001997, di trasmissione degli atti della medesima proposta di definizione;

vista la legge regionale 26 marzo 1990, n. 13 “*Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili*” e ss.mm.ii.;

vista la legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 “*Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee*” e ss.mm.ii.;

visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 “*Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano*” e ss.mm.ii.;

visto il regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R recante “*Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e ss.mm.ii.;

visto il regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R recante “*Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e ss.mm.ii.;

visto il regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e ss.mm.ii.;

visto il regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R recante “*Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e ss.mm.ii.

visto l'articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

visto l'articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008;

vista la D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009 “*Legge regionale 30 aprile 1996 n. 22, articolo 2, comma 7. Criteri tecnici per l'identificazione della base dell'acquifero superficiale e aggiornamento della cartografia contenuta nelle “Monografie delle macroaree idrogeologiche di riferimento dell'acquifero superficiale” del Piano di Tutela delle Acque, approvato con D.C.R. 117-10731 del 13/03/2007*”;

vista la determinazione n. 900 del 3 dicembre 2012 “*Aggiornamento della cartografia della base dell'acquifero superficiale nelle aree di pianura alla scala 1:50.000 e revisione dei parametri numerici relativi ai criteri tecnici orientativi – legge Regionale 30 aprile 1996 n. 22, art. 2, comma 7*”;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso,

Il Dirigente

DETERMINA

L'area di salvaguardia del pozzo potabile denominato "Cartiere" – codice univoco TO-P-03822 – ubicato nel Comune di Caselle Torinese (TO) e gestito dalla S.M.A.T. S.p.A., è definita come risulta nella planimetria "Elaborato n. B1 – Comune di Caselle Torinese (Città Metropolitana di Torino) – Studio per l'individuazione delle aree di salvaguardia delle captazioni idropotabili ai sensi del regolamento della Regione Piemonte 11.12.2006 n. 15/R recante: "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano" – Pozzo Cartiere – Planimetria dell'area di salvaguardia – scala 1:10.000 – 1:2.000", allegata alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale. Tale planimetria, non in scala, è conforme all'originale depositata agli atti e verrà trasmessa tramite posta elettronica certificata ai soggetti interessati.

La definizione dell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento è strettamente dimensionata al valore di portata utilizzato per il calcolo delle isocrone – pari a 20 l/s – portata massima di esercizio del pozzo derivante da un pompaggio continuo per 24 ore.

Nell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)", relativi rispettivamente alla zona di tutela assoluta ed alle zone di rispetto, ristretta ed allargata.

Per quanto concerne le attività agricole interessanti l'area di salvaguardia, tenendo conto che le particelle catastali ricadono in Classe 3, nella zona di rispetto ristretta è vietata la stabulazione del bestiame, il pascolo degli animali, lo stoccaggio e l'accumulo di effluenti zootecnici, di fertilizzanti e di fitofarmaci. La gestione dei fertilizzanti nelle zone di rispetto, sia ristretta che allargata, dovrà essere condotta mediante l'accurato bilanciamento in funzione soprattutto delle caratteristiche del suolo e delle asportazioni prevedibili, con un apporto di azoto ammesso entro il limite di 170 kg annui per ettaro. Anche la fertilizzazione effettuata con prodotti contenenti *fosforo* e *potassio* dovrà apportare al suolo un contenuto di macroelementi nutritivi non superiore alla stima dei prevedibili asporti delle colture. L'apporto di *fosforo* e *potassio* dovrà essere sospeso quando la dotazione nel terreno dei due macroelementi supererà i limiti indicati dall'Allegato C del regolamento regionale 15/R/2006; i fertilizzanti fosfatici, inoltre, devono contenere un basso contenuto in Cadmio (<90 mg Cd/kg di anidride fosforica).

La dimostrazione del bilanciamento dell'apporto dei nutrienti nei terreni ricadenti nell'area di salvaguardia sarà dimostrata tramite la compilazione del Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA), previsto dal regolamento regionale 18 ottobre 2002, n. 9/R e ss.mm.ii. o a mezzo di un analogo strumento.

In relazione ai trattamenti di difesa fitosanitaria e di diserbo delle colture sono ammessi quelli previsti e approvati dalla Regione in applicazione della Misura 10.1.1 del Piano di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 e dei criteri della DDR 12-7700 del 26 maggio 2014 e dei suoi allegati.

Nell'areale interessato è sempre vietata l'utilizzazione di geodisinfettanti ai sensi del decreto legislativo 174/2000, che attua la Direttiva 98/8/CE.

Nelle aree urbanizzate è vietato l'impiego di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione nelle aree dedicate a verde privato ed in aree a particolare destinazione funzionale quali le zone di rispetto degli elettrodotti e dei gasdotti.

Resta comunque fermo il divieto di intervenire con mezzi di tipo chimico per scopi non agricoli finalizzati al contenimento della vegetazione e l'intervento con mezzi chimici nelle aree assimilate a bosco dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 "Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57".

Il gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Caselle Torinese (TO) – S.M.A.T. S.p.A. – come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del regolamento regionale 15/R

del 2006, é altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del citato regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:

garantire che la zona di tutela assoluta del pozzo, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa, adeguatamente protetta da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e, se possibile, recintata al fine di garantire l'integrità delle relative opere; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore ed alle autorità di controllo;
effettuare interventi di pulizia periodica delle opere di presa, di manutenzione degli edifici di presa ed il controllo della vegetazione infestante nei pressi dei manufatti.

A norma dell'articolo 8, comma 3 del regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento é trasmessa, oltre che ai proponenti:

alla Città Metropolitana di Torino per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Caselle Torinese – S.M.A.T. S.p.A. – per la tutela del punto di presa;

alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;

all'Azienda sanitaria locale;

al Dipartimento dell'ARPA.

A norma dell'articolo 8, comma 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Città Metropolitana di Torino per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed al Comune di Caselle Torinese, affinché lo stesso provveda a:

recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell'area di salvaguardia di cui al presente provvedimento;

notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall'area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli;

emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell'area di salvaguardia;

la presenza di zone interessate da pratiche agronomiche e di una strada bianca poderale all'interno dell'area di salvaguardia proposta è compatibile con quanto previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R del 2006, purché vengano messe in atto le opportune misure per la loro messa in sicurezza, non cambino le destinazioni d'uso o siano oggetto di trasformazioni che aumentino il livello di rischio per la risorsa;

verificare gli eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia così come ridefinita al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione “*Amministrazione trasparente*”.

Il Dirigente del Settore

Arch. Paolo Mancin

I Funzionari Estensori

Massimiliano Petricig

Fabio Robotti